

LOCALIZZAZIONE

REGIONE SICILIA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA



TITOLO BREVE

CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

	00	15/04/2026	PRIMA EMISSIONE ELABORATO		Vincenzo Ruvolo	
	REV	DATA	DESCRIZIONE		REDATTO	

PROPONENTE

Comune di Villafranca Sicula (AG)

PROGETTAZIONE E SERVIZI

Agrotecnico Ruvolo Vincenzo
via N. Quattararo n. 3 - 92016 Ribera (AG)
ruvolo.vincenzo@pecagrotecnici.it - tel. 3248280186
P.iva 02930110842

CODICE ELABORATO

CATASTO-INCENDI_VILLAFRANCA_2026_RELAZIONE_TECNICA

FOGLIO

1/7

FORMATO

A4

SCALA



IL TECNICO



PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO
CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO
ANNO 2025
RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
Protocollo Arrivo N. 3428/2026 del 06-05-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CATASTO INCENDI (AGGIORNATO ANNO 2025)
“Art. 10 Legge n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni”

RELAZIONE TECNICA

Premessa

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni per ultimo dall'art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

In particolare, l'articolo 10 comma 1 prescrive che: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili)".

Il D.L. n. 91/2017, ha introdotto il comma 1 bis che prevede la disapplicazione del comma 1 nei casi in cui il proprietario risulta ".....vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria".

La definizione di incendio boschivo viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla stessa Legge quadro, dove l'incendio boschivo viene definito all'articolo 2: “Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
Protocollo Arrivo N. 3428/2026 del 06-05-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

concessione.

Infine sono vietate per sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

1. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;

Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco;

Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

2. - METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA

La procedura tecnico-amministrativa per la redazione e l'aggiornamento del Catasto Incendi segue un iter rigoroso per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco, così articolato:

- Il Servizio Comunale riceve le segnalazioni e i rilievi dal **Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS)** tramite il **Sistema Informativo Forestale (SIF)**. Per la precisa individuazione delle particelle interessate, si procede all'acquisizione delle **indicazioni del catasto (terreni e fabbricati) tramite il portale SISTER (banca dati Agenzia del Territorio), nonché attraverso le applicazioni dedicate alla catalogazione e pubblicazione dei dati del S.I.T.R. comunale e specifici strumenti di consultazione web dedicati alla conoscenza del territorio;**
- Il Responsabile dell'Area Tecnica, con propria determinazione, approva l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco. Tale elenco viene pubblicato all'**Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi** per consentire eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10, c. 2 della Legge n. 353/2000 e secondo le disposizioni di trasparenza rafforzate dalla **Legge n. 155/2021;**
- Decorso il termine della pubblicazione, l'Ufficio valuta le eventuali osservazioni prodotte dai soggetti interessati e redige l'**elenco definitivo** delle aree e delle relative perimetrazioni;
- Il Consiglio Comunale, nei termini di legge, approva con proprio atto deliberativo l'elenco



definitivo e le relative perimetrazioni, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Villafranca Sicula per la massima diffusione;

- L'elenco definitivo e l'atto deliberativo vengono trasmessi agli uffici tecnici competenti (Urbanistica, Lavori Pubblici, SUAP) per l'applicazione dei vincoli di legge e l'inserimento negli strumenti urbanistici;
- L'Unità Operativa di Protezione Civile provvede a dare comunicazione dell'avvenuta approvazione alla **Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale di Governo** e agli enti sovraordinati previsti dalla norma.

3. AGGIORNAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2025.

In ottemperanza all'obbligo di aggiornamento annuale, la metodologia sopra descritta è stata applicata per accertare la presenza di eventi incendiari nel territorio di Villafranca Sicula per l'annualità 2025.

Dalle verifiche effettuate attraverso l'incrocio dei dati del **Sistema Informativo Forestale (SIF)** e la sovrapposizione della carta forestale (ai sensi della **L.R. 16/96**) con le mappe catastali aggiornate, è **stata accertata l'assenza di incendi per l'anno in esame.**

4. ELABORATI TECNICI “AGGIORNAMENTO” CATASTO INCENDI DEL 2025

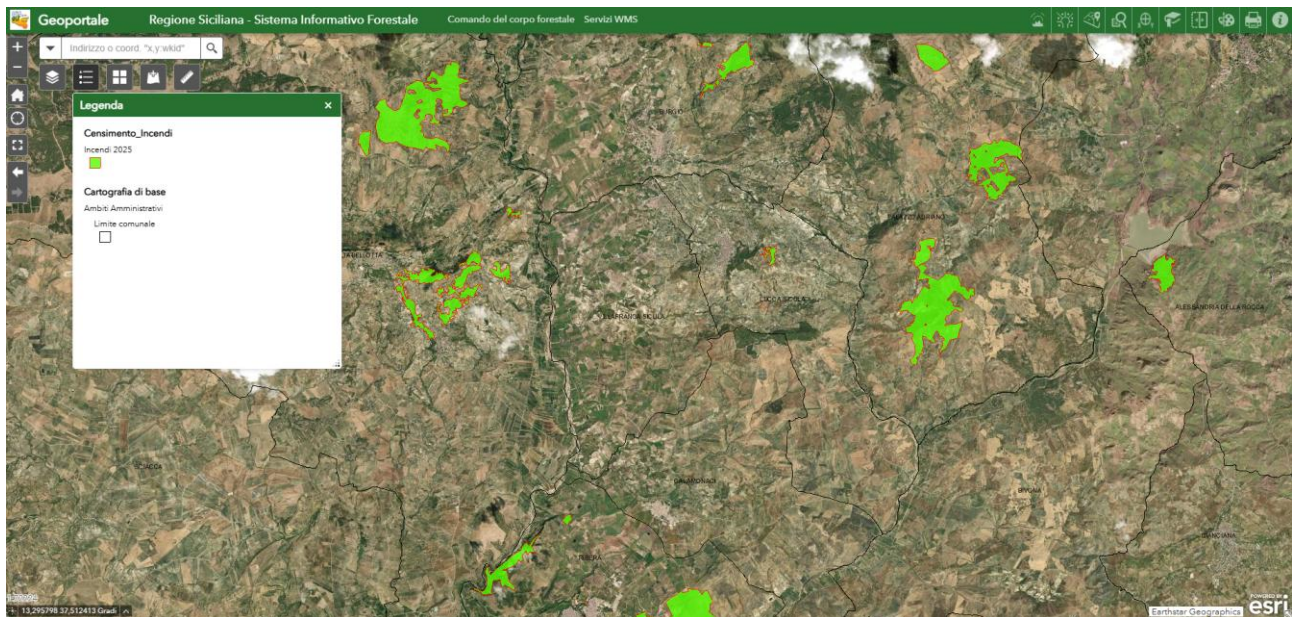
Gli elaborati tecnici relativi all'aggiornamento del Catasto Incendi, ai sensi dell'Art. 10 della Legge n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2025, attestano l'assenza di incendi nel territorio del Comune di Villafranca Sicula.

Considerato che nel periodo in esame non si sono verificati eventi incendiari nell'area d'interesse, la documentazione tecnica a supporto è costituita dalla **Relazione Tecnica** e da **n. 2 Tavole grafiche** allegate, così articolate:

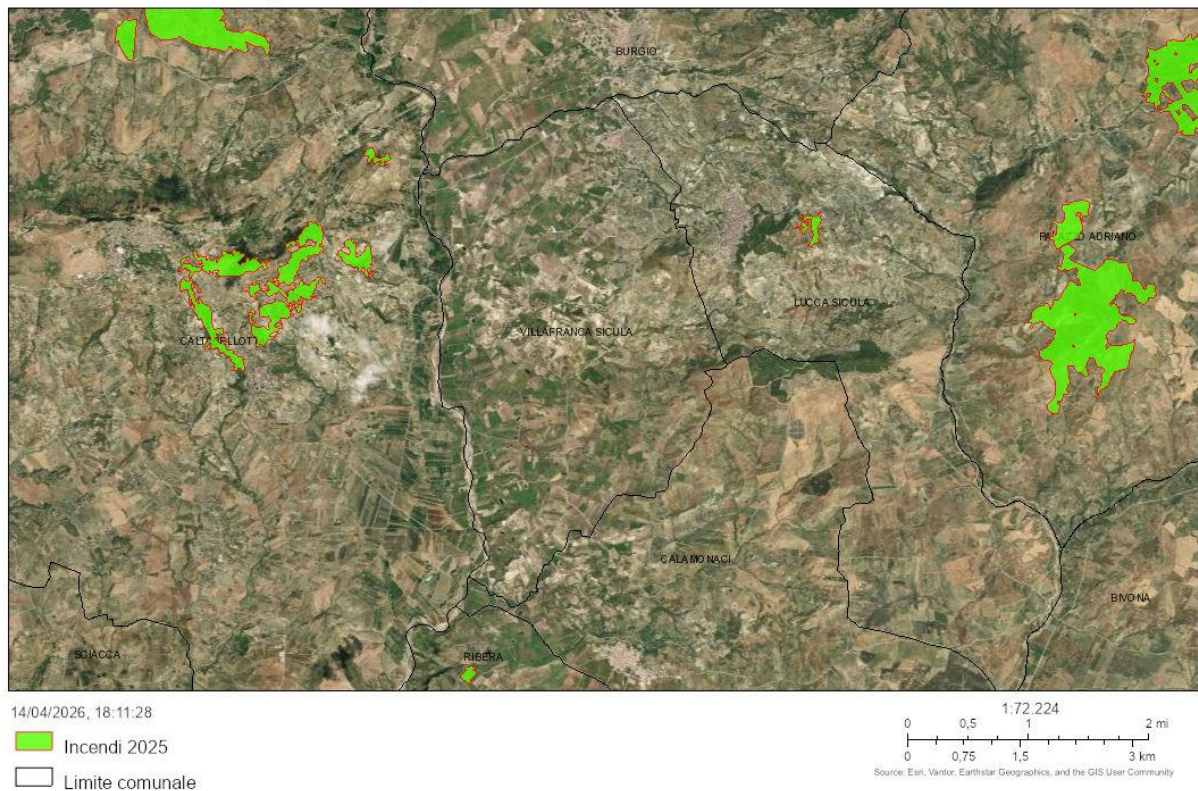
- **Relazione Tecnica:** contenente le risultanze delle verifiche effettuate tramite il Sistema Informativo Forestale (SIF) della Regione Siciliana e l'analisi dei dati storici;
- **TAV-INCENDI-VILLAFRANCA-SICULA_2025_MAPPE_CATASTALI:** prodotta mediante la sovrapposizione della mappa catastale con la cartografia degli incendi relativa all'anno 2025;
- **TAV-INCENDI-VILLAFRANCA-SICULA_2025_ORTOFOTO:** contenente l'ortofoto del sito con sovrapposizione del tematismo incendi 2025, a conferma dell'assenza di aree percorse dal fuoco.

5. VERIFICHE E ATTESTAZIONI SULL'ASSENZA DI INCENDI (2025)

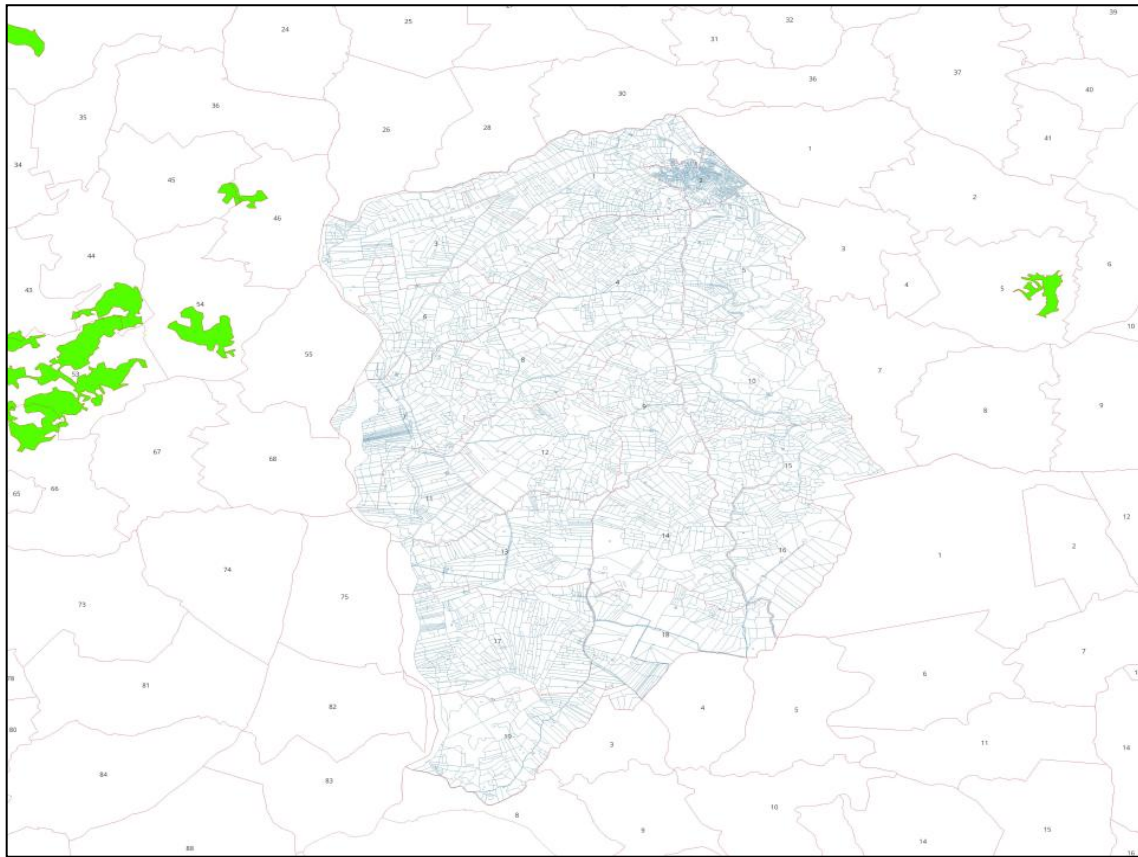
Anno 2025



Geoportale - Regione Siciliana - Sistema Informativo Forestale



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
Protocollo Arrivo N. 3428/2026 del 06-05-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Mappa catastale con sovrapposizione delle aree percorse dal fuoco (Scala 1:10.000)

Dall'analisi delle mappe del SIF ufficiale, confrontate con l'ortofoto e la mappa catastale sovrapposta alle aree percorse dal fuoco, si attesta che nel 2025 non si sono verificati incendi nel territorio comunale.



6. CONCLUSIONI

L'attività di aggiornamento del **Catasto Incendi per l'annualità 2025** si configura come un atto di fondamentale importanza per la corretta governance del territorio e per la tutela della pubblica incolumità. Le procedure di verifica sono state condotte in piena aderenza al quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla Legge quadro n. 353/2000 e alle recenti disposizioni introdotte dal **D.L. 8 settembre 2021, n. 120**, convertito con modificazioni dalla **Legge 8 novembre 2021, n. 155**.

Proprio in linea con le finalità del citato "Decreto Incendi" del 2021 - volto ad accelerare l'aggiornamento dei catasti comunali e a potenziare i sistemi di monitoraggio - l'analisi effettuata sui dati del **Sistema Informativo Forestale (SIF) della Regione Siciliana** ha permesso di accertare l'assenza di eventi incendiari nel territorio di Villafranca Sicula per l'anno di riferimento.

L'esito negativo di tale istruttoria è puntualmente documentato dagli elaborati grafici allegati, che formano parte integrante della presente relazione:

- **TAV-INCENDI-VILLAFRANCA-SICULA_2025_MAPPE_CATASTALI (Mappa Catastale e Catasto Incendi 2025):** che attesta graficamente l'inesistenza di intersezioni tra il catasto particellare e aree percorse dal fuoco;
- **TAV-INCENDI-VILLAFRANCA-SICULA_2025_ORTOFOTO (Ortofoto e Catasto Incendi 2025):** che fornisce il riscontro visivo e spaziale dell'integrità del territorio, confermando l'assenza di perimetri boschivi o pascoli danneggiati.

Sulla base di tali risultanze, si dichiara che **non sussistono i presupposti per l'applicazione dei vincoli** previsti dall'Art. 10 della Legge n. 353/2000. Pertanto, non vengono istituiti nuovi divieti quindicennali di mutamento della destinazione d'uso, né le restrizioni decennali riguardanti l'edificazione, il pascolo e l'attività venatoria, né i vincoli quinquennali relativi ai finanziamenti pubblici per il rimboschimento.

In conclusione, l'Amministrazione Comunale, ottemperando ai compiti di aggiornamento periodico rafforzati dalla **Legge 155/2021**, ribadisce l'importanza del monitoraggio costante in sinergia con il **Corpo Forestale della Regione Siciliana**. Tale attività garantisce non solo la trasparenza amministrativa e la certezza dei vincoli urbanistici, ma costituisce il pilastro per una strategia di prevenzione efficace, volta a preservare l'inestimabile patrimonio ambientale e paesaggistico della comunità locale.

IL TECNICO
Dott. Agr. Ruvolo Vincenzo

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
Protocollo Arrivo N. 3428/2026 del 06-05-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente